

CAPITOLATO DI GARA ATS N.6

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER
L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI
DISABILI E DI PRESA IN CARICO EDUCATIVA ED AGGREGATIVA
RIVOLTI ALL'ADOLESCENZA E ALL'INFANZIA

GARA N. 7868978 CIG 842511727E

PON INCLUSIONE
CUP E31B17000350001

ART. 1 – OGGETTO E DESTINATARI DEI SERVIZI

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione dei seguenti servizi, rivolti ai soggetti residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 6 (Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche) di seguito individuati:

- 1) *servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione finalizzato all'integrazione scolastica* prioritariamente in favore di studenti in situazione di **grave disabilità** fisica, psichica o sensoriale, frequentanti le scuole dell'infanzia statali e le scuole di ogni ordine e grado, ubicate sia nel territorio comunale di residenza degli alunni sia in Comuni appartenenti all'ATS 6 sia nelle Province limitrofe;
- 2) *servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in ambito territoriale e domiciliare*, in favore di studenti in situazione di disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, fino a quando perduri il percorso scolastico.
- 3) *servizi di sostegno educativo individualizzato e di gruppo*, aggregazione ed animazione, rivolti all'adolescenza ed all'infanzia, prevedendo anche momenti di socializzazione sul territorio, l'accompagnamento per l'accesso a servizi e/o alle attività ricreative /sportive, interventi scolastici. Pertanto, i destinatari del servizio sono preadolescenti, adolescenti, bambini e bambine, di norma nell'età della scuola dell'obbligo.
- 4) *servizio di affiancamento educativo in favore di neomaggiorenni* la cui progettualità prevede lo sgancio da situazioni tutelanti o comunque supportate a livello scolastico per favorire l'inserimento nell'ambito lavorativo e abitativo

I servizi di cui ai punti 2-3 e 4 sono rivolti esclusivamente a soggetti in carico ed individuati dal servizio sociale ovvero, nella forma dei centri di aggregazione, offerti alla popolazione giovanile quali occasioni di incontro e di scambio valide sotto il profilo educativo, con la supervisione di figure adulte competenti nella gestione di attività di animazione, educazione e di aggregazione. Le attività si realizzano su tutto il territorio dell'ATS n.6 promuovendo la collaborazione con tutte le altre agenzie educative e istituzionali ivi operanti, perseguendo una logica di ampliamento e consolidamento della rete esistente.

ART. 2 – FINALITA'

Con riferimento alle azioni previste, le finalità risultano le seguenti:

- a) il raggiungimento della massima integrazione possibile di alunni/studenti in condizione di disabilità e disagio, nel rispetto comunque del ruolo istituzionale della scuola, potenziando le capacità di autonomia personale, comunicativa e di integrazione, favorendo lo svolgimento di attività finalizzate al recupero e mantenimento di capacità cognitive, manuali e comportamentali in armonia con gli interventi didattici degli insegnanti curricolari, di sostegno e di altro personale scolastico;
- b) appoggio e mediazione per i bisogni materiali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche, comunicazione);
- c) attività atte a sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare le capacità possedute;
- d) attività atte a favorire la graduale conquista di autonomie personali di base e di autonomie sociali;

- e) la realizzazione di iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- f) l'affiancamento ed il supporto educativo – didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- g) l'affiancamento ed il supporto educativo nello svolgimento di attività integrative extra scolastiche a carattere didattico, ludico ricreativo e sportivo.
- h) nell'ambito del contesto familiare ed extra-familiare, il mantenimento ed il potenziamento dell'autonomia e della stimolazione nel processo di integrazione sociale, nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.
- i) realizzazione degli interventi, mediante lavoro di rete, che favoriscano l'integrazione delle capacità e delle risorse possedute dalle diverse agenzie educative del territorio, con l'obiettivo di costruire una comunità educante integrata e solidale.

Nel rispetto delle loro specificità, le attività si svolgeranno tenendo conto delle esigenze emergenti nei diversi contesti territoriali e/o dei partner di rete attivabili.

Le attività si svolgeranno favorendo la partecipazione attiva dei destinatari e delle loro famiglie secondo i principi di partecipazione democratica e di rispetto della dignità umana, adeguando gli strumenti di coinvolgimento all'età ed alla tipologia dei soggetti interessati.

Le prestazioni sono rese al domicilio, nella sede scolastica frequentata o presso luoghi diversi con l'obiettivo di supportare lo sviluppo e/o il mantenimento di competenze sociali che consentano un potenziamento dell'autonomia sociale e delle capacità adattive dei destinatari.

Le modalità di accesso e di erogazione dei servizi oggetto della presente procedura di gara risultano definite nella relazione Tecnica dell'appalto.

ART. 3 – DURATA

L'appalto avrà la durata di mesi 26 con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2020.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto, in sede di aggiudicazione definitiva la cui efficacia è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti; in tal caso, l'aggiudicataria sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per un periodo non superiore a 180 giorni, al fine del perfezionamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'affidamento non è diviso in lotti data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in oggetto ed in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria dei sistemi di controllo.

ART. 4 - PERSONALE E PROFESSIONALITA' RICHIESTE

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a

garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L' affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 “Cambi di gestione” del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, aumentare ovvero diminuire il monte ore assegnato al servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi, l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, provvederà ad adeguarlo nella stessa misura.

Per l'attuazione delle prestazioni sopra definite, si richiede personale fisso e personale per le sostituzioni in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti
- idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con disabili gravi e attitudine alla relazione di aiuto;
- assenza di condanne penali e carichi penali pendenti.
- buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- buone capacità organizzative;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso.

Requisiti specifici:

Assistente per l'autonomia e la comunicazione (uno dei titoli di seguito indicati):

- Laurea di primo livello (DM 04/08/2000 e Decreto Interministeriale 02/04/2001); Diploma universitario (DM 520/98) o equipollente (DM 27/07/2000); Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario; Qualifica professionale conseguita dopo corsi postdiploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni ;

oppure

- Diploma di scuola media superiore ed almeno tre anni di esperienza specifica nel settore se personale già dipendente alla data del 1.1.2006.

L'affidatario dovrà garantire la presenza di operatori in possesso di attestazioni relative a percorsi formativi con riferimento all'autismo ed alle disabilità sensoriali.

Operatore per la presa in carico educativa con la metodologia P.I.P.P.I.

Le suddette figure dovranno essere in possesso dei requisiti professionali previsti ai sensi degli artt. 14 e 15, Capo III del “Regolamento regionale del 22 Dicembre 2004, n.13. Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 Maggio 2003, n. 9”.

Nel dettaglio, si specificano le seguenti figure professionali richieste:

Animatore;

Educatore professionale;

Psicologo o pedagogo esperto in pedagogia clinica e/o mediazione educativa familiare.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di figure professionali di entrambi i sessi.

Coordinatore (uno dei titoli di seguito indicati):

- Laurea di primo livello (DM 04/08/2000 e Decreto Interministeriale 02/04/2001); Diploma universitario (DM 520/98) o equipollente (DM 27/07/2000); Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario;

oppure

- Laurea triennale di assistente sociale o di educatore professionale con almeno tre anni di esperienza specifica nel settore della disabilità e frequenza certificata di apposita formazione sulla metodologia PIPPI.

Presso l'affidataria devono essere conservate le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti. La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo il proprio personale, secondo le esigenze del servizio. Al momento dell'avvio del servizio, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Servizi Sociali l'elenco delle unità lavorative fisse e sostitute che verranno utilizzate, per le quali l'affidatario è tenuto ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio. L'affidatario si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti generali del personale utilizzato. Il turn over del personale non potrà comportare variazioni annuali del personale fisso in diretto rapporto con l'utenza superiore al 25%.

Il personale è tenuto ad utilizzare la documentazione tecnica per osservare e monitorare i risultati, documentando l'esperienza per mantenere un buon livello di professionalità e far sì che l'esperienza stessa possa essere un patrimonio collettivo trasferibile e comunicabile.

Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale presente in ogni contesto operativo in cui si svolge l'attività.

ART. 5 – RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE E VERIFICA DEI SERVIZI

L'affidatario è tenuto a collaborare tramite incontri periodici finalizzati alla programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte.

Spetta al **Responsabile del servizio competente** la programmazione, la supervisione e la verifica del buon andamento dei servizi in collaborazione con il coordinatore designato dall'affidatario, al fine di assicurare un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed un'assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

L'affidatario, con riferimento ai servizi territoriali e per piccoli gruppi è tenuto a redigere almeno due relazioni l'anno, nei mesi di giugno e dicembre, mentre con riferimento al Centro estivo al termine dello stesso e con riferimento agli incontri protetti su richiesta del servizio sociale professionale, ed annualmente una relazione riepilogativa sul numero degli utenti frequentanti (per fasce d'età, indicandone la media mensile) e sulle attività svolte.

Suddette relazioni dovranno essere redatte anche sulla base degli indicatori richiesti dal servizio professionale.

L'affidatario entro la data di esecuzione del contratto, è tenuto altresì ad indicare il soggetto designato in qualità di **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi di quanto disposto dal GDPR, nonché le modalità di gestione dei dati stessi, con particolare riferimento ai dati sensibili ed alle misure di protezione adottate.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati.

L'affidatario è tenuto all'utilizzo strettamente necessario dei dati personali forniti dall'Ente appaltante per finalità di promozione dell'attività stessa, con divieto di impiego per la pubblicizzazione di attività proprie.

L'Ente appaltante e l'affidatario concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità del servizio, gli indici di gradimento dello stesso e l'aggiornamento degli operatori coinvolti.

Spettano all'Ente appaltante ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'affidatario sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Spetta all'affidatario:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- garantire la partecipazione degli educatori agli incontri per la definizione e la verifica dei PEI;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le mansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico – operativi degli operatori;
- partecipare periodicamente alle verifiche con le Assistenti Sociali dei Comuni referenti del servizio, con i docenti, con le famiglie e con i referenti dei servizi sociosanitari della zona territoriale ASUR, che hanno in carico il disabile, fruitore del servizio senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- tenere aggiornate le schede personali e le cartelle degli utenti;
- garantire la partecipazione degli operatori in accordo con l'ATS, agli eventi formativi organizzati dagli Enti e dalle Associazioni del territorio, con oneri a carico dell'Impresa.
- garantire il migliore e più efficace abbinamento operatore / utente.

Alla ditta aggiudicataria compete, altresì, mediante propria organizzazione d'impresa :

- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte negli artt.1 e 2 delle Specifiche Tecniche nel rispetto del progetto di gestione formulato in sede di partecipazione alla gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Amministrazione Comunale, utilizzando personale, strumenti e mezzi propri;
- seguire l'evoluzione della domanda di servizio adeguandovi l'organizzazione e l'impegno

operativo;

- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- fornire al Settore l'elenco in formato elettronico delle prestazioni mensilmente erogate con l'indicazione del personale impiegato;
- fornire una relazione periodica annuale in ordine all'andamento complessivo del servizio, al fine della valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti;
- conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti in carico
- garantire, di norma, l'assegnazione del medesimo operatore all'utente che usufruisce sia degli interventi in ambito scolastico sia di quelli svolti a domicilio;

La ditta aggiudicataria deve provvedere a proprie spese a dotare il personale della tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Gli interventi assistenziali dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli utenti.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 7 RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 60% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto al servizio competente, salvo diverse disposizioni da quest'ultimo formalmente impartite, in relazione ai singoli interventi domiciliari.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente ovvero Responsabile di Settore.

Nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di

incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, la ditta aggiudicataria - su motivata richiesta scritta della Dirigente Coordinatrice di Ambito – dovrà garantire la sostituzione dell'operatore, avente le caratteristiche richieste, entro e non oltre i due giorni successivi.

L'affidatario si obbliga a garantire al proprio personale, impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi gli eventuali sostituti, l'aggiornamento e la formazione professionale, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria per il personale occupato, nonché del contratto e degli accordi regionali ancorché scaduti e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 37 “ Cambi di gestione” del CCNL delle Cooperative sociali.

ART. 8 – ONERI DEL COMUNE

Prima dell'avvio del Servizio, ciascun Comune dell'Ambito interessato dall'attivazione nel proprio territorio comunicherà alla ditta aggiudicataria il nominativo del referente per l'esecuzione dell'affidamento.

In particolare esso provvede a:

- fornire un dettagliato elenco dei soggetti già ammessi al servizio;
- comunicare tutte le indicazioni utili ad un avvio ottimale del servizio;
- garantire un collegamento costante con il coordinatore del Servizio per conto della ditta aggiudicataria nonché con i servizi territoriali competenti nella fase di programmazione delle prestazioni;
- promuovere momenti di programmazione e verifica;
- curare i rapporti e la comunicazione con l'affidatario, compresi gli accessi, le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle prestazioni di servizio;
- effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del progetto di gestione formulato in sede di gara.

ART. 9 -IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto riferito al periodo 1 novembre 2020-31 dicembre 2022 è stimato in via presuntiva in complessivi in € 2.390.257,14 oltre Iva di legge per complessivi € 2.509.770,00(IVA inclusa), di cui oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero e le spese per il personale pari ad € € 2.265.000,00 Iva

esclusa.

Suddetta base d'asta rappresenta il costo dei servizi resi esclusivamente in favore del Comune di Fano e nei Comuni dell'ATS n.6 limitatamente alle risorse utilizzate a tal fine nell'anno 2020 del PON Inclusione, del Fondo Povertà e del Finanziamento Regionale Progetto PIPPI.

I servizi in favore degli altri 8 Comuni costituiscono apposita opzione attivabile applicando i costi unitari risultanti dal ribasso di gara rapportati al monte ore indicato al precedente art. 5. Pertanto, l'aggiudicatario si impegna ad applicare il costo orario offerto per ciascuna figura professionale, educatore ovvero assistente per l'autonomia e la comunicazione, richiesto da ciascun Comune nel limite del monte orario settimanale definito.

Inoltre potrà essere attivata l'opzione della proroga semestrale per un valore contrattuale ulteriore pari ad € 536.950,00 (IVA esclusa).

Il costo orario assunto a parametro per la creazione del valore a base di gara, risulta scaturire dalla media dei livelli professionali compatibili con le mansioni richieste previste alle Tabelle approvate con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n.7/2020.

Il valore complessivo posto a base di gara è da intendersi comprensivo di:

x costo complessivo del personale, derivante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, corrispondente ai possibili livelli degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del Settore Sociosanitario- assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo -. Cooperative sociali, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV in data aprile 2019 con Tabelle approvate con D.Direttoriale n.7/2020;

x costi di coordinamento, generali ed amministrativi, di spostamenti e di qualsiasi altro onere sostenuto per garantire il regolare espletamento del servizio;

x utile d'impresa.

L'importo, presunto massimo di € 2.390.257,14 (IVA esclusa se ed in quanto dovuta) rappresenta la base d'asta sulla quale effettuare l'offerta economica, espressa mediante la percentuale di ribasso che è da considerarsi unica per l'importo complessivo dell'appalto.

La spesa prevista trova copertura finanziaria mediante risorse del bilancio del Comune di Fano e dell'ATS n.6 nella parte riferita al PON Inclusione, al Fondo Povertà annualità 2020 e al Finanziamento per il Progetto Regionale PIPPI.

Le attivazioni dei servizi in favore dei Comuni dell'ATS n.6 nei termini previsti all'art.2 delle Specifiche Tecniche saranno garantite previo trasferimento al Comune di Fano delle risorse necessarie alla copertura della spesa.

ART. 10 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a termini dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.lgs.50/2016 da parte della commissione appositamente nominata.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. La valutazione dell'offerta sarà effettuata dalla commissione di gara, sulla base dei criteri indicati nell'Avviso di gara.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Il partecipante alla gara dovrà presentare un progetto di gestione dei servizi sulla base delle indicazioni sopra fornite che dovrà essere contenuto in non più di 20 pagine equivalenti a 20 facciate, redatto in formato uso bollo, margine sinistro 4,5 cm, margine destro 3,80, interlinea 1,5, dimensione carattere 12.

Si precisa che l'inserimento di eventuali tabelle all'interno del progetto di gestione dovrà rientrare nei margini sopra definiti.

Non sono ammesse offerte in aumento o pari rispetto alla base d'asta.

Art.11-DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

L'Ente capofila Comune di Fano si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

ART.12 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.lgs.50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

L'Ente capofila così come ciascun Comune dell'ATS n.6 è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed i Comuni medesimi.

L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

ART.14 – COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00 comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

ART.15 – RECESSO IN CASO DI SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art.3.

E' tuttavia facoltà dell'Ente capofila dell'ATS n.6 recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg.

All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 14; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, l'Ente capofila si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART.17 – PENALITA'

Qualora l'affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, l'Ente capofila si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- a) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;
- b) mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui al precedente art.9 - del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro 150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.- (mille/00);
- c) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 8: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;
- d) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

ART.18 – ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Ente capofila si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

ART. 19 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

Le attività, oggetto del presente capitolato dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano Ente capofila dell'ATS n.6.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) , una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese.

Dovranno essere prodotte fatturazioni distinte per servizi finanziati dal PON Inclusionione, dalla Quota Servizi del Fondo Povertà, dal Progetto PIPPI e dal Comune di Fano.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non ricevibili le fatture.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano, ente capofila, della documentazione

attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

ART.20 – PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso.

Nell'ipotesi di ATI detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

ART.21– RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Ente capofila potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.lgs.50/2016 sia in aumento sia in riduzione ed in quest'ultimo caso, nulla potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la mancata erogazione del servizio.

Inoltre, potrà essere attivata l'ulteriore opzione relativa al monte ore prestazionale indicato nella Relazione Tecnica in favore degli 8 Comuni dell'ATS n.6 con riferimento al biennio 2021/2022 previo trasferimento da parte degli stessi delle risorse corrispondenti.

ART. 22 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI

Il valore contrattuale potrà essere indicizzato per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento, su richiesta della ditta aggiudicataria e previa istruttoria condotta dall'Ente capofila, così come previsto dall'art.106 del D.lgs.50/2016.

Tale istruttoria terrà conto delle caratteristiche dell'appalto e dei fattori produttivi impiegati, nonché della documentazione prodotta dal richiedente quale elemento giustificativo atto a determinare la dimensione dell'aggiornamento richiesto, assumendo quale elemento di riferimento la variazione media annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), riferito al mese di Dicembre.

ART.23 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

ART.24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, al servizio comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le fatturazioni emesse dovranno recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato così come comunicati dall'Amministrazione comunale.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'aggiudicatario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Ente capofila si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I provvedimenti di liquidazione unitamente ai mandati di pagamento emessi dall'Ente capofila dovranno recare l'indicazione del numero di CIG di conto corrente dedicato.

ART.25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c..

ART.26 – SPESE CONTRATTUALI

Sarà stipulato con l'aggiudicatario il relativo contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

ART.27 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio a Fano, individuato in una sede amministrativa stabile.

Art.28 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n.81.

ART.29 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'affidatario viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli

utenti.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso, il soggetto aggiudicatario dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Ente capofila dell'ATS n.6. entro il termine tassativo di cinque giorni.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Ente capofila e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 30 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo per sé e sui dipendenti e/o collaboratori del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013).

ART. 31 NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo, per sé e sui dipendenti e/o collaboratori di rispettare le norme dell'Ente in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione, contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione .

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio nelle more dell'aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Comune di Fano per conto dell'ATS n.6, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Ente, sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.